COMUNE DI VALLECROSIA

Provincia di Imperia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DEL 20/04/2007 N° 4

OGGETTO: APPROVAZIONE INDIRIZZI EX ART. 50 COMMA 7 DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 PER AL DISCIPLINA DEGLI ORARI E DEI TURNI DI CHIUSURA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE CITTADINE.

L'anno **duemilasette** addì **venti** del mese di **aprile**, alle ore **20** nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE che il Presidente riferisce di avere convocato nei modi e termini di legge.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione, a norma dell'art. 124 del D.lgs 267/2000, è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il giorno 14.05.07 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al giorno 29.05.07

Vallecrosia, lì 14.05.07

Il Segretario Generale

- MUSUMARRA Dott.FRANCESCO -

Consiglieri	Presenti	Assenti	Estremi di esecutività
POLITI AVV. ROBERTA	Si	=	
CROESE DOTT. SILVANO	Si	=	
BIASI GEOM. ARMANDO	Si	=	
TURONE GEOM. TEODORO	Si	=	
BALBIS GRAZIANO	Si	=	
PERETTI GIANFRANCO	Si	=	
RONDELLI LUCIANA	Si	=	
CONTE DOTT. PIERLUIGI	Si	=	
GIACOBBE DOTT. ROCCO	Si	=	
URCIUOLI VITTORIO	Si	=	
BERTUCCI NELSA	Si	=	
MORESCHI NAZARENO	Si	=	
PRESTILEO DOTT. MARCO	=	Si	
AMELIA DOTT. SALVATORE	Si	=	
PERRI FABIO	Si	=	
FERRERO DOTT. ENRICO	Si	=	
FRANCISCO PAOLO	=	Si	
	15	2	

Assiste il Segretario Com.le MUSUMARRA Dott.FRANCESCO.
Il Sig. POLITI Avv. ROBERTA - Presidente – assume la presidenza e constatata la validità della seduta dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto.

COMUNE DI VALLECROSIA
IMPERIA

Si dichiara che il presente atto è copia autentica dell'originale.
IL SEGRETARIO C.LE

PUNTO N. 04 DELL'ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: Approvazione Indirizzi ex art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 per la disciplina degli orari e dei turni di chiusura delle attività economiche cittadine.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ILLUSTRA LA PRATICA L'ASS.RE RONDELLI LUCIANA, dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTO opportuno adottare, alla luce delle recenti innovazioni legislative, una nuova disciplina in materia di orari di apertura e turni di chiusura delle attività economiche cittadine;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", compete al Consiglio Comunale esprimere gli indirizzi per la disciplina degli orari delle attività economiche cittadine, sulla base dei quali verrà emanata la relativa Ordinanza Sindacale;

VISTO che questo Comune ha attivato, di concerto con altri Comuni del Ponente Ligure, il procedimento secondo quanto disposto dal Capo XIII "Orari delle attività commerciali" della L.R. 03.01.2007 n. 01, in materia di concertazione, consultazione e confronto con le organizzazioni ed associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori, dei lavoratori del settore e delle organizzazioni sindacali;

CONSIDERATO che tale procedimento non ha sortito alcun accordo tra le parti interessate, a causa di una palese divergenza tra le Associazioni di categoria e le associazioni dei lavoratori del settore in merito a quanto disposto dai commi 5 e 6 dell'art. 115 L.R. 01/2007 relativamente al commercio al dettaglio in sede fissa;

RITENUTO opportuno comunque procedere alla determinazione di quanto in oggetto, onde consentire in tempi brevi un armonioso coordinamento dei tempi della città in linea con le vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolar modo con le specifiche esigenze del nostro centro abitato;

VISTE le vigenti disposizioni legislative, nazionali e regionali, a contenuto generale o di settore, in materia di orari;

CONSIDERATA la vocazione turistica e le caratteristiche commerciali della città;

RILEVATO che, ai sensi del predetto articolo 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, è attribuita al Sindaco la competenza della determinazione degli orari per gli esercizi commerciali ed i pubblici esercizi, coordinandoli, ex art. 121 L.R. 01/2007, con i tempi della città;

VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto ed i Regolamenti Comunali;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Attività Economiche, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

A seguito della discussione, dove sono intervenuti i Consiglieri Signori:

FERRERO ENRICO – dà atto che le soluzioni sono state concordate in sede di commissione, per cui voterà a favore.

PERRI FABIO – chiede di conoscere nel dettaglio gli orari dei locali di intrattenimento e svago, in particolare di quelli inseriti negli stabilimenti balneari.

AMELIA SALVATORE – chiede se sono state sentite le categorie interessate.

RONDELLI LUCIANA – risponde che è stata effettuata la concertazione con le rappresentative provinciali.

PERRI FABIO – dichiara voto favorevole, chiedendo all'Amministrazione di verificare responsabilmente l'esercizio delle sale gioco.

Conclusa la discussione, a voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese dai n. 15 (quindici) consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di approvare gli indirizzi riportati nell'unita "Disciplina degli orari e dei turni di chiusura delle attività economiche cittadine", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di dare mandato al Sindaco che, ai sensi del predetto articolo 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, determini con apposita Ordinanza la predetta "Disciplina degli orari e dei turni di chiusura delle attività economiche cittadine", coordinandola, ex art. 121 L.R. 01/2007, con i tempi della città;

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
- Avv. Politi Roberta -

COMUNE DI VALLECROSIA - Prov. di Imperia

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Musumarra Francesco -

orari in cui è prevista la chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio, pur mantenendo l'apertura dell'esercizio, se consentita, per la restante attività.

5. Nel caso di tre o più festività consecutive, i negozi devono obbligatoriamente effettuare l'apertura almeno dalle ore 9,00 alle ore 12,00 della prima giornata festiva.

6. In occasione di iniziative patrocinate e/o autorizzate dal Comune le attività commerciali potranno liberamente uniformarsi agli orari delle manifestazioni medesime.

TITOLO II
ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
ex art. 116 della L.R. n. 1 del 03.01.2007

1. per tutto il periodo dell'anno, gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possono restare aperti tutti i giorni della settimana, compresi i festivi, 24 ore su 24 ore, con un minimo di 5 (cinque) ore di apertura obbligatoria;

2. gli esercizi con attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente alla principale attività di intrattenimento e svago devono seguire gli orari dell'attività connessa.

3. gli orari di apertura e chiusura, le eventuali variazioni e i giorni di chiusura volontari, praticati nei singoli esercizi, devono essere pubblicizzati mediante cartelli ben visibili e leggibili dall'esterno, come previsto dall'art. 120 L.R. 01/2007;

4. il sindaco, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, ha facoltà di predisporre programmi di apertura per turno, assicurando che giornalmente in ogni zona abitata vi sia un adeguato numero di esercizi di somministrazione aperti al pubblico;

TITOLO III
ORARI DEI PUNTI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
ex art. 117 della L.R. n. 1 del 03.01.2007

1. i punti di vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica possono restare aperti, per tutto il periodo dell'anno, tutti i giorni della settimana dalle ore 5,00 alle ore 21,00, con apertura obbligatoria dalle ore 6,00 alle ore 13,00;

2. nel rispetto dei limiti orari sopra fissati, ogni singolo esercente ha la facoltà di:
   a) attuare o meno la chiusura interruttiva nel corso della giornata;
   b) attuare o meno la chiusura giornaliera domenicale e/o festiva;

3. il sindaco, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, ha facoltà di predisporre programmi di apertura per turno, assicurando che giornalmente in ogni zona abitata vi sia un adeguato numero di punti vendita aperti al pubblico;

4. i punti vendita non esclusivi della stampa quotidiana e periodica osservano l'orario previsto per l'attività prevalente, come previsto dall'art. 117 comma 2 della L.R. 01/2007;

TITOLO IV
ORARI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
ex art. 118 della L.R. n. 1 del 03.01.2007

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è compiutamente disciplinato dal vigente Regolamento comunale in materia;

TITOLO V
ORARI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DELLA PERSONA
(acconciatore ed estetista)

1. per tutti i giorni della settimana, ogni singolo esercente ha la facoltà di determinare liberamente l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio, nel rispetto dei limiti giornalieri fissati come segue:

PERIODO INVERNALE:	dalle ore 8,00	alle ore 20,00 – orario continuato FACOLTATIVO
PERIODO ESTIVO:	dalle ore 8,00	alle ore 22,00 – orario continuato FACOLTATIVO

2. nel rispetto dei limiti orari sopra fissati, ogni singolo esercente ha la facoltà di:
   a) attuare o meno una o più chiusure interruttive nel corso della giornata;
   b) attuare o meno la chiusura infrasettimanale
   c) attuare o meno la chiusura domenicale e/o festiva;

3. gli orari di apertura e chiusura, le eventuali variazioni e i giorni di chiusura volontari, praticati nei singoli esercizi, devono essere pubblicizzati mediante cartelli ben visibili e leggibili dall'esterno;

TITOLO VI
ORARI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO
(Sale giochi, locali notturni, sale cinematografiche e teatrali, stabilimenti balneari)

Sub A) – SALE BILIARDO – SALE GIOCHI

1. per tutti i giorni della settimana, i limiti giornalieri di apertura e chiusura sono fissati come segue:

A) PERIODO INVERNALE SCOLASTICO (dal 01.10 al 30.04)		
a-1) giorni feriali	dalle ore 13,00	alle ore 21,00
a-2) giorni prefestivi e festivi	dalle ore 13,00	alle ore 23,00
B) PERIODO ESTIVO SCOLASTICO (dal 01.05 al termine delle scuole)		
b-1) tutti i giorni	dalle ore 13,00	alle ore 23,00
C) PERIODO ESTIVO NON SCOLASTICO (dal termine delle scuole al 30.09)		
c-1) tutti i giorni	dalle ore 10,00	alle ore 24,00

2. gli orari di apertura e chiusura, le eventuali variazioni e i giorni di chiusura volontari, praticati nei singoli esercizi, devono essere pubblicizzati mediante cartelli ben visibili e leggibili dall'esterno.

Sub B) – LOCALI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO

(discoteca – night club – dancing)

1. per tutti i giorni della settimana, i limiti giornalieri di apertura e chiusura sono fissati come segue:

A) PERIODO INVERNALE		
a-1) giorni feriali	dalle ore 20,00	alle ore 04,00
a-2) giorni prefestivi e festivi	dalle ore 14,00	alle ore 05,00
B) PERIODO ESTIVO		
a-1) giorni feriali	dalle ore 20,00	alle ore 05,00
a-2) giorni prefestivi e festivi	dalle ore 15,00	alle ore 06,00

2. i predetti orari sono inderogabili;

3. in caso di attività svolta all'interno di locali completamente insonorizzati, l'orario sarà, per tutti i periodi dell'anno, 24 ore su 24;

4. i trasgressori, in caso di recidiva o di particolare gravità, saranno puniti anche con la revoca dell'autorizzazione.

Sub C) – SALE CINEMATOGRAFICHE E TEATRALI

1. per l'intero anno solare, per tutti i giorni della settimana :
- apertura ore 14,00
- chiusura ore 01,00

2. in occasione di rappresentazioni riservate ad istituti scolastici ed associazioni socio-culturali o di rappresentazioni private, previo nulla osta del Comune, è possibile attuare diversi limiti degli orari di apertura e chiusura del locale.

Sub D) – STABILIMENTI BALNEARI O ELIOTERAPICI

1. le attività di balneazione sono tenute al rispetto dei limiti di stagionalità ed orari annualmente fissati dalle competenti autorità marittime con apposite ordinanze;

2. l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande congiunta all'attività di stabilimento balneare o elioterapico, può essere svolta sia per il predetto periodo stagionale corrispondente a quello dell'attività principale che, in deroga, osservando i seguenti limiti di orario, festivo e feriale:
   - periodo stagionale corrispondente a quello dell'attività principale:
   - apertura ore 08,00;
   - chiusura ore 02,00;
   - restante periodo dell'anno:
   - apertura ore 08,00;
   - chiusura ore 24,00;

3. gli orari di apertura e chiusura praticati nei singoli esercizi devono essere pubblicizzati mediante cartelli ben visibili e leggibili dall'esterno;

4. gli esercenti, inoltre, dovranno comunque assicurare, per l'intero periodo giornaliero di apertura al pubblico, il rispetto di tutte le norme di sicurezza alla cui osservanza è tenuto per l'esercizio dell'attività di stabilimento balneare o elioterapico.

TITOLO VII
ORARI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI NOLEGGIO DI CICLI, CICLOCARROZZELLE E SIMILARI

1. per tutto il territorio cittadino e per tutti i giorni della settimana, i limiti giornalieri di apertura e chiusura sono fissati come segue:

A) PERIODO INVERNALE dalle ore 08,00 alle ore 20,00

B) PERIODO ESTIVO dalle ore 08,00 alle ore 24,00

^^^^^^^^^^^^^^^^^

COMUNE DI VALLECROSIA
Ufficio Segreteria
PAGINA ANNULLATA

Allegato ""B"" ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 04 DEL 20.04.2007

COMUNE DI VALLECROSIA

PROVINCIA DI IMPERIA

Settore Attività Economiche

Ordinanza Sindacale n.

DISCIPLINA DEGLI ORARI E DEI TURNI DI CHIUSURA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE CITTADINE

Commercio al dettaglio in sede fissa - Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande – Punti vendita della stampa quotidiana e periodica - Commercio su aree pubbliche - Attività di trattamento della persona - Attività di intrattenimento - Noleggio cicli, ciclocarrozzelle similari

IL SINDACO

RITENUTO opportuno adottare, alla luce delle recenti innovazioni legislative, una nuova disciplina in materia di orari di apertura e turni di chiusura delle attività economiche cittadine;

CONSIDERATA la vocazione turistica e le caratteristiche commerciali della città;

VISTO che questo Comune ha attivato, di concerto con altri Comuni del Ponente Ligure, il procedimento secondo quanto disposto dal Capo XIII "Orari delle attività commerciali" della L.R. 03.01.2007 n. 01, in materia di concertazione, consultazione e confronto con le organizzazioni ed associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori, dei lavoratori del settore e delle organizzazioni sindacali;

CONSIDERATO che tale procedimento non ha sortito alcun accordo tra le parti interessate, a causa di una palese divergenza tra le Associazioni di categoria e le associazioni dei lavoratori del settore in merito a quanto disposto dai commi 5 e 6 dell'art. 115 L.R. 01/2007 relativamente al commercio al dettaglio in sede fissa;

RITENUTO opportuno comunque procedere alla determinazione di quanto in oggetto, onde consentire in tempi brevi un armonioso coordinamento dei tempi della città in linea con le vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolar modo con le specifiche esigenze del nostro centro abitato;

VISTE le vigenti disposizioni legislative, nazionali e regionali, a contenuto generale o di settore, in materia di orari;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. ..... del 00.00.2007 con cui sono stati espressi gli indirizzi di cui all'articolo 50, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e contestualmente approvata la relativa bozza di Ordinanza Sindacale;

RILEVATO che, ai sensi del predetto articolo 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, è attribuita al Sindaco la competenza della determinazione degli orari per gli esercizi commerciali ed i pubblici esercizi, coordinandoli, ex art. 121 L.R. 01/2007, con i tempi della città;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (Avv. Roberta POLITI)

SEGRETARIO COMUNALE (Dott. F. Musumarra)

ORDINA

1) gli orari di apertura ed i turni di chiusura delle attività economiche cittadine sono disciplinati, **con decorrenza** ....., dal Regolamento allegato alla presente ordinanza, della quale forma parte integrante e sostanziale;

2) ai fini della presente ordinanza, laddove non diversamente specificato nell'allegato regolamento, deve sempre intendersi:
- PERIODO INVERNALE dal 1° ottobre al 30 aprile
- PERIODO ESTIVO dal 1° maggio al 30 settembre

3) ai fini della presente ordinanza, tutte le violazioni comportano l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 144 della L.R. 03.01.2007 n. 01;

4) eventuali altre prescrizioni in materia di orari e turni di chiusura riportati su titoli autorizzativi rilasciati precedentemente all'adozione della presente ordinanza sono sostituite da quanto disposto con il presente provvedimento;

5) il Sindaco potrà in qualsiasi momento disporre, caso per caso, all'atto del rilascio di nuovi titoli autorizzativi o a modifica di quelli già rilasciati in forza della presente ordinanza, per motivate esigenze di pubblico interesse, prescrizioni di orario diverse da quelle qui disciplinate;

6) la presente ordinanza abroga ogni altra precedente disposizione in materia di orari;

7) l'esecuzione della presente ordinanza è demandata al Comando di Polizia Locale, nonché alla Forza Pubblica.

Dalla Residenza Municipale, li 00.00.2007

IL SINDACO
(Dott. Silvano Croese)

^^^^^^^^^^^^^^
BE/pa